

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

MUSIARI LUCA	Presidente
ROMBOLI SILVIA	Membro
ALBASI ENZO	Membro

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rimini

Vista la comunicazione protocollo n. 261867 del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto "Trasmissione Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo area della dirigenza, di destinazione delle risorse finanziarie alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2016" con cui sono state trasmesse la relazione illustrativa a firma del Segretario Generale protocollo n. 261633 del 13 dicembre 2016 e la relazione Tecnico Finanziaria a firma del Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie protocollo n. 0261796 del 13 dicembre 2016 e l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno 2016 del personale dirigente del Comune di Rimini, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 12/12/2016;

Richiamato l'articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- l'articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e con le procedure negoziali definite dai contratti collettivi nazionali;
- l'articolo 40 comma 3 quinquies, che disciplina l'integrazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa;
- l'articolo 40, comma 3 sexies, secondo cui la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria vanno certificate dai Revisori dei Conti;
- l'articolo 40 bis, comma 1, che prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio richiesto anche dall'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 febbraio 2006 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
-

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale dirigente ed in particolare:

- l'articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999;
- l'articolo 1, comma 3, lettera e) e comma 6 del CCNL 12 febbraio 2002;
- l'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 febbraio 2006;
- l'articolo 4 del CCNL 14 maggio 2007;
- l'articolo 16, comma 1 e 4 del CCNL 22 febbraio 2010;
- l'articolo 5, comma 1 e 4 del CCNL 3 agosto 2010;

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

MUSIARI LUCA **Presidente**
ROMBOLI SILVIA **Membro**
ALBASI ENZO **Membro**

Richiamata la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi economici;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 ed in particolare:

- l'articolo 14 comma 7 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'articolo 9, comma 2 bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che: "A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Visti:

- l'art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale dispone "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- l'articolo 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che, abrogando l'articolo 1 comma 457 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 riforma nuovamente la disciplina relativa ai compensi professionali per gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche prevedendo nuovi criteri generali di riparto nonché nuovi tetti ai predetti compensi professionali, a far data dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione;
- il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, c.d. nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che abroga il D.Lgs. 163/2006 e all'art. 113 disciplina gli incentivi per funzioni tecniche escludendo il personale con qualifica dirigenziale dalla ripartizione di tali incentivi.

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

MUSIARI LUCA **Presidente**
ROMBOLI SILVIA **Membro**
ALBASI ENZO **Membro**

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 maggio 2015, n. 20 avente ad oggetto "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013";

Richiamata la propria certificazione in data 3 settembre 2015 relativa all'ammontare della decurtazione permanente (pari a € 417.441,43) da operare ai fondi del salario accessorio del personale dirigente a decorrere dall'anno 2015;

Visti gli atti inerenti alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2016 e precisamente la deliberazione di Giunta comunale in data 11 ottobre 2016 n. 296 come integrata dalla determinazione dirigenziale in data 9 dicembre 2016 n. 2591;

Verificato che il contenuto della contrattazione decentrata integrativa è rispondente alle regole dettate in materia di contrattazione nazionale ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nonché alle disposizioni che dettano limiti all'incremento dei fondi per le risorse decentrate;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale in data 22 dicembre 2015 n. 107 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2016 – 2018;

Precisato che:

- l'Ente Comune di Rimini risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nonché quelli in tema di assunzioni;
- permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

Certifica

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico dell'anno 2016 del personale dirigente;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo; inoltre, correttamente, non sono stati illustrati i moduli le cui parti non risultano pertinenti con l'accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";
- che il costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa in oggetto è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

MUSIARI LUCA	Presidente
ROMBOLI SILVIA	Membro
ALBASI ENZO	Membro

norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e che gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio 2016.

Dalla sede municipale, 14/12/2016

I Revisori

MUSIARI LUCA	Presidente
ROMBOLI SILVIA	Membro
ALBASI ENZO	Membro